



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2097**

Prot. n. 2621PA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Marchi di prodotto previsti dall'articolo 4 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'art. 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale": estensione ai rifugi escursionisti disciplinati dall'articolo 23 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate".

Il giorno **09 Ottobre 2006** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**MARGHERITA COGO
REMO ANDREOLLI
MARCO BENEDETTI
OLIVA BERASI
OTTORINO BRESSANINI
MAURO GILMOZZI
SILVANO GRISENTI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
GIANLUCA SALVATORI**

Assenti:

**MARTA DALMASO
TIZIANO SALVATERRA**

Assiste:

IL DIRIGENTE

MARCO MORESCHINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'articolo 4 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 "*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'art. 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale*" prevede, al comma 6, "*per gli esercizi di cui all'articolo 2 della legge il regolamento di esecuzione può prevedere l'introduzione di un marchio di qualità e di marchi di prodotto, anche in correlazione con il livello di classificazione assegnato, al fine di promuovere la cultura dell'ospitalità e le tradizioni enogastronomiche locali*" e, al comma 8, "*I marchi di prodotto sono finalizzati all'offerta di prodotti e servizi specifici riferiti ad esigenze ben caratterizzate della domanda e in particolare all'offerta di prodotti tipici trentini*";

l'articolo 4 del relativo regolamento, emanato con D.P.P. 21-72/Leg. di data 14 giugno 2001, istituisce quattro marchi di prodotto (osteria tipica trentina, esercizio amico dei bambini, ristorante enologico, ristorante naturale) e rinvia ad una successiva deliberazione della Giunta provinciale l'individuazione degli specifici requisiti: ogni marchio di prodotto mira a distinguere, all'interno dell'offerta complessiva, quegli esercizi che si rivolgono ad un ben individuato e specifico "*target*" di clientela;

attraverso l'istituzione del marchio "*osteria tipica trentina*", la Provincia Autonoma di Trento ha inteso offrire a coloro che si trovano in Trentino, stabilmente o solo "di passaggio", la possibilità di conoscere non solo i prodotti di qualità della terra, ma anche le tradizioni trentine nel settore della ristorazione;

con deliberazione della Giunta provinciale n. 1799 di data 13 luglio 2001, successivamente modificata ed integrata dalle deliberazioni n. 1681 di data 19 luglio 2002 e n. 1918 di data 11 agosto 2003, sono stati determinati i requisiti necessari per l'attribuzione del marchio "*osteria tipica trentina*";

con deliberazione della Giunta provinciale n. 2165 di data 7 ottobre 2005 sono stati rielaborati e rideterminati i requisiti previsti per il marchio di prodotto "*ristorante enologico*", il quale, per finalità e caratteristiche, è collegato al marchio "*osteria tipica trentina*";

con deliberazione della Giunta provinciale n. 2186 di data 24 settembre 2004, la Giunta provinciale ha approvato il "*Piano di interventi in materia di politiche familiari*", incaricando le singole strutture di dare attuazione agli interventi previsti dal Piano ed il Servizio per le politiche sociali di gestire il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi stessi;

con la deliberazione n. 2165 di data 7 ottobre 2005 sopra citata, valutato l'interesse all'offerta di esercizi di ristorazione attrezzati idonei ad ospitare famiglie con bambini, sono stati rideterminati anche i requisiti connessi al marchio di prodotto "*esercizio amico dei bambini*" ed è stato demandato al Servizio commercio e al Servizio per le politiche sociali il compito di garantire il coordinamento del marchio di prodotto "*esercizio amico dei bambini*" nel contesto del "*Piano di interventi in materia di politiche familiari*" al fine di perseguire gli obiettivi di trasversalità ed attrattività del progetto stesso;

con deliberazione della Giunta provinciale n. 219 di data 10 febbraio 2006 è stato istituito il marchio denominato "*Family in Trentino*";

alla luce degli approfondimenti svolti dai Servizi commercio e politiche sociali, in collaborazione con la Commissione marchio "*Family in Trentino*" - istituita con deliberazione n. 869 di data 6 maggio 2005 -, si è proceduto all'individuazione di un unico marchio denominato

“*Family in Trentino – Esercizio amico dei bambini*”, i cui requisiti sono stati individuati nel disciplinare allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 760 di data 13 aprile 2006;

considerate la nota di data 25 ottobre 2005 dell’Associazione Ristoratori del Trentino e la nota di data 26.07.2006 del Presidente dell’Associazione Gestori Rifugi del Trentino, Ezio Alimonta, con le quali si chiede la possibilità di estendere il marchio “*osteria tipica trentina*” anche ai rifugi, in particolare escursionistici, purché nel rigoroso rispetto dei requisiti previsti;

considerato l’interesse manifestato da parte del Servizio politiche sociali per l’estensione del marchio “*Family in Trentino – Esercizio amico dei bambini*” anche alla categoria “rifugi escursionistici”;

valutato che i rifugi escursionistici si distinguono rispetto ai rifugi alpini (articolo 23, legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8: “*risultano situati in zone accessibili con strada aperta al traffico ordinario, anche se per limitati periodi dell’anno*”) e presentano conseguenti aspetti molto simili agli esercizi pubblici di cui alla LP 9/2000;

ritenuto che i rifugi escursionistici

- per la tipologia dell’offerta,
 - per l’immagine ad essi associata,
 - per il tipo di accoglienza riservata all’ospite,
 - per l’attenzione ai prodotti trentini,
 - per la stessa localizzazione territoriale e la conseguente ambientazione,
- possano contribuire a caratterizzare e valorizzare ulteriormente il settore della ristorazione in provincia di Trento, soprattutto con riferimento ad un servizio differenziato che sappia rapportarsi alle sempre più alle diversificate esigenze della clientela;

ritenuto che l’estensione dei marchi di prodotto istituiti dall’art. 4 del regolamento di esecuzione della LP 9/2000 (osteria tipica trentina, esercizio amico dei bambini, ristorante enologico, ristorante naturale) ai rifugi escursionistici possa favorire, in un’ottica di integrazione intersettoriale, la promozione dei prodotti trentini e dell’ospitalità del territorio;

ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'art. 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale";
- visto il regolamento di esecuzione emanato con D.P.G.P. 21-72/Leg. di data 14 giugno 2001 della legge provinciale n. 9/2000;
- vista la legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 “Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate”;
- visto il regolamento di esecuzione emanato con D.P.G.P. 4 maggio 1998, n. 9-81/Leg., modificato con D.P.G.P. 18 maggio 1999, n. 4-3/Leg.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1799 di data 13 luglio 01;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1681 di data 19 luglio 02;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1918 di data 11 agosto 2003;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2186 di data 24 settembre 2004;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2165 di data 7 ottobre 2005;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 219 di data 10 febbraio 2006;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 760 di data 13 aprile 2006;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di estendere ai rifugi escursionistici disciplinati dall'articolo 23 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 "*Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate*", la possibilità di richiedere ed ottenere l'attribuzione dei marchi di prodotto previsti dall'articolo 4 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 "*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'art. 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale*";
- 2) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

CS